



Convenzione del 04/06/1982 n. 439

Titolo del provvedimento:

Convenzione tra l'Italia e la Svezia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, firmata a Roma il 6 marzo 1980.
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 193 del 15/07/1982)

art. 1

Soggetti.

Testo: in vigore dal 05/07/1983 con effetto dal 01/01/1984

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

art. 2

Imposte considerate.

Testo: in vigore dal 05/07/1983 con effetto dal 01/01/1984

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative e dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono:

a) per quanto concerne l'Italia;

- 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- 2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
- 3) l'imposta locale sui redditi; ancorché rimosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana");

b) per quanto concerne la Svezia:

- 1) l'imposta di Stato sul reddito (den statliga inkomstskatten), comprese l'imposta sui salari della gente di marce (sjomansskatten) e l'imposta sui dividendi di azioni (kupongskatten);
- 2) l'imposta sugli utili non distribuiti (ersattningsskatten);
- 3) l'imposta sulle distribuzioni (utskiftningsskatten);
- 4) la tassa sugli artisti e sportivi (bevillningsavgiften fo vissa offentliga forestallningar);
- 5) l'imposta comunale sul reddito (kommunalskatten);
- 6) l'imposta di Stato sul patrimonio (den statliga formogenhetsskatten) di seguito indicate quali "imposta svedese".

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che entreranno in vigore dopo la firma della presente Convenzione e che si aggiungeranno alle imposte attuali o le sostituiranno. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

5. La Convenzione non si applica alle imposte (anche se rimosse mediante ritenuta alla fonte) dovute sulle vincite alle lotterie, sui premi diversi da quelli su titoli, e sulle vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, da pronostici e da scommesse.

art. 3

Definizioni generali.

Testo: in vigore dal 05/07/1983 con effetto dal 01/01/1984

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

- a) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, la Svezia o l'Italia;
 - b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale dell'Italia ed in particolare il letto ed il letto ed il sottosuolo del mare adiacente al territorio della penisola e delle isole italiane e situate al di fuori del mare territoriale fino al limite indicato dalle leggi italiane per permettere l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali di tali zone;
 - c) il termine "Svezia" designa il Regno di Svezia e comprende le zone al di fuori del mare territoriale della Svezia sulle quali, secondo le leggi della Svezia e conformemente al diritto internazionale, la Svezia puo' esercitare i diritti di esplorazione e di sfruttamento sul letto del mare o nel suo sottosuolo;
 - d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altra associazione di persone;
 - e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini della imposizione;
 - f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
 - g) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente;
 - h) il termine "nazionale" designa:
 - 1) le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato contraente;
 - 2) le persone giuridiche, societa' di persone ed associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
 - i) l'espressione "autorita' competente" designa:
 - 1) in Italia: il Ministero delle finanze;
 - 2) in Svezia: il Ministero del bilancio o il suo rappresentate debitamente autorizzato.
2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

art. 4

Domicilio fiscale.

Testo: in vigore dal 05/07/1983 con effetto dal 01/01/1984

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio che esse posseggono in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1., una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e' determinata nel seguente modo:
 - a) detta persona e' considerata residente dello Stato contraente nel quale ha una abitazione permanente. Quando essa dispone di una abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, e' considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali);
 - b) se non si puo' determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa e' considerata residente

dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalita';

d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le Autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1., una persona diversa da una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa e' residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva. La stessa disposizione si applica alle societa' di persone e a quelle ad esse equiparate, costituite ed organizzate in conformita' della legislazione di uno Stato contraente.

art. 5

Stabile organizzazione.

Testo: in vigore dal 05/07/1983 con effetto dal 01/01/1984

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

a) una sede di direzione;

b) una succursale;

c) un ufficio;

d) una officina;

e) un laboratorio;

f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;

g) un cantiere di costruzioni o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.

3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se :

a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;

b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e) una sede fissa di affari e' utilizzata per l'impresa, ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di una impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5. - e' considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attivita' di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'.

6. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.

art. 6

Redditi immobiliari.

Testo: in vigore dal 05/07/1983 con effetto dal 01/01/1984

Convenzione del 04/06/1982 n. 439

1. I redditi derivanti da beni immobili, compresi i redditi delle attività agricole o forestali, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole o forestali, nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1. si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1. e 3. si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di una impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

art. 7

Utili delle imprese.

Testo: in vigore dal 05/07/1983 con effetto dal 01/01/1984

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3., quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2. del presente articolo non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

art. 8

Navigazione marittima ed aerea.

Testo: in vigore dal 05/07/1983 con effetto dal 01/01/1984

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione

marittima e' situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui e' residente l'esercente della nave.

3. Per quanto riguarda gli utili realizzati dal gruppo di navigazione aerea norvegese, danese e svedese "Scandinavian Airlines System" (SAS), si applicano le disposizioni del paragrafo 1. ma unicamente alla quota parte di utili corrispondente alla partecipazione al gruppo detenuta dalla "AB Aerotransport (ABA) partecipante svedese allo "Scandinavian Airlines System" (SAS).

4. Le disposizioni del paragrafo 1. e 2. si applicano parimenti agli utili di un'impresa di uno Stato contraente che partecipa a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

art. 9

Imprese associate.

Testo: in vigore dal 05/07/1983 con effetto dal 01/01/1984

Allorche':

a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

art. 10

Dividendi.

Testo: in vigore dal 05/07/1983 con effetto dal 01/01/1984

1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere:

a) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario dei dividendi e' una societa' (escluse le societa' di persone) che dispone direttamente del 51 per cento del capitale della societa' che paga i dividendi;

b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Le Autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione.

Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della societa' per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1. e 2. non si applicano nel caso in cui l'effettivo beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui e' residente la societa' che paga i dividendi, sia una attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si

ricollegghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 5. Qualora una societa' residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa', a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollegghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

art. 11

Interessi.

Testo: in vigore dal 05/07/1983 con effetto dal 01/01/1984

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita' della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 15 per cento dell'ammontare degli interessi. Le Autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2., gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se:
 - a) il debitore degli interessi e' il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o
 - b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprieta' di questo Stato contraente o di un suo ente locale; o
 - c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonche' ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1. e 2. non si applicano nel caso in cui l'effettivo beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricollegghi effettivamente ad esse. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per la cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei

pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

art. 12

Canoni.

Testo: in vigore dal 05/07/1983 con effetto dal 01/01/1984

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformita' della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le Autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione.

3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti, marche di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonche' per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1. e 2. non si applicano nel caso in cui l'effettivo beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ed i diritti ed i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per la cui necessita' e' stato concluso il contratto che ha dato luogo al pagamento dei canoni e che come tale ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

art. 13

Utili di capitale.

Testo: in vigore dal 05/07/1983 con effetto dal 01/01/1984

1. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2. dell'art. 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.

2. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi gli utili provenienti dalla alienazione totale di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili provenienti dalla alienazione dei beni mobili di cui al

paragrafo 3. dell'art. 23 sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove i beni stessi sono imponibili secondo le disposizioni di detto articolo. Tali disposizioni si applicano anche agli utili realizzati dal gruppo di navigazione aerea "Scandinavian Airlines System" (SAS), ma unicamente alla quota parte di utili corrispondente alla partecipazione al gruppo detenuta dalla "AB Aerotransports" (ABA), partecipante svedese alla "Scandinavian Airlines System" (SAS).

4. Gli utili provenienti dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1., 2. e 3. sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.

5. Le disposizioni del paragrafo 4. non pregiudicano il diritto di uno Stato contraente di imporre secondo la propria legislazione gli utili provenienti dalla alienazione di azioni di una societa', i cui beni sono costituiti principalmente da beni immobili situati in detto Stato contraente, se il cedente e' una persona fisica residente dell'altro Stato contraente che:

- a) ha la nazionalita' del primo Stato contraente;
- b) e' stato per qualche tempo residente di tale Stato contraente nel corso di un periodo di cinque anni immediatamente precedente l'alienazione; e
- c) all'atto dell'alienazione esercitava solo o con una persona di famiglia una influenza dominante sulla societa'.

art. 14

Professioni indipendenti.

Testo: in vigore dal 05/07/1983 con effetto dal 01/01/1984

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente, nell'altro Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita'. Se egli dispone di tale base, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.

2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

art. 15

Lavoro subordinato.

Testo: in vigore dal 05/07/1983 con effetto dal 01/01/1984

1. Salve le disposizioni degli artt. 16, 18, 19, 20 e 21, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attivita' non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attivita' e' quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1., le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente, svolta nell'altro Stato contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

- a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; e
- b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non e' residente nell'altro Stato; e
- c) l'onere delle remunerazioni non e' sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolta a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

art. 16

Compensi e gettoni di presenza.

Testo: in vigore dal 05/07/1983 con effetto dal 01/01/1984

Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualita' di membro del Consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una societa' residente nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

art. 17

Artisti e sportivi.

Testo: in vigore dal 05/07/1983 con effetto dal 01/01/1984

1. Nonostante le disposizioni degli artt. 14 e 15, i redditi che gli artisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonche' gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualita', sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attivita' sono svolte.

2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o di uno sportivo, in tale qualita', e' attribuito ad un'altra persona che non sia l'artista o lo sportivo medesimo, detto reddito puo' essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli artt. 7, 14 e 15.

art. 18

Pensioni ed altri pagamenti analoghi.

Testo: in vigore dal 05/07/1983 con effetto dal 01/01/1984

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'art.19, le pensioni ed altri pagamenti analoghi pagati ad un residente di uno stato contraente sono imponibili soltanto in questo stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni ed altri pagamenti analoghi, corrisposti in virtu' della legislazione di assicurazione sociale di uno stato contraente, nonche' le somme corrisposte in dipendenza di un'assicurazione di pensione conclusa in uno stato contraente, sono imponibili in questo stato. Tali disposizioni si applicano soltanto ai nazionali dello stato contraente dal quale provengono i pagamenti.

art. 19

Funzioni pubbliche.

Testo: in vigore dal 05/07/1983 con effetto dal 01/01/1984

1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo stato.

b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro stato contraente qualora i servizi siano resi in detto stato ed il beneficiario della remunerazione sia un residente di quest'ultimo stato che:
I) abbia la nazionalita' di detto stato, o
II) non sia divenuto residente di detto altro stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. a) Le pensioni corrisposte da uno stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo stato.

b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di detto stato e ne abbia la nazionalita'.

3. Le disposizioni degli artt. 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attivita' industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale.

art. 20

Professori.

Testo: in vigore dal 05/07/1983 con effetto dal 01/01/1984

Le remunerazioni dei professori e degli altri membri del personale insegnante, residenti di uno Stato contraente, i quali soggiornano temporaneamente nell'altro Stato contraente per insegnarvi o effettuare ricerche scientifiche, per un periodo inferiore ad un anno, in una universita' o in un altro istituto di insegnamento o di ricerca scientifica senza fini di lucro, sono imponibili soltanto nel primo Stato.

art. 21

Studenti.

Testo: in vigore dal 05/07/1983 con effetto dal 01/01/1984

1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto altro Stato.

2. Gli studenti di una universita' o di un altro istituto di istruzione o gli apprendisti di uno Stato contraente che, durante un soggiorno temporaneo nell'altro Stato contraente, svolgono attivita' dipendente in questo altro Stato per un periodo non superiore a 100 giorni nel corso di un anno fiscale, in vista di ottenere una esperienza pratica relativa ai loro studi o formazione professionale, sono imponibili in detto altro Stato unicamente per la quota parte di reddito di lavoro dipendente che supera 1.500 corone svedesi per mese solare o un ammontare equivalente in valuta italiana. Tuttavia, l'esenzione accordata ai sensi del presente paragrafo non puo' eccedere l'ammontare totale di 4.500 corone svedesi o un ammontare equivalente in valuta italiana.

Le somme esentate in virtu' del presente paragrafo sono comprensive delle deduzioni personali concesse per l'anno fiscale considerato.

3. Le Autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' d'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2. Le Autorita' competenti possono altresì convenire di modificare adeguatamente gli ammontare stabiliti nel predetto paragrafo in relazione ai cambiamenti del valore della moneta, alle modifiche apportate alla legislazione di uno Stato contraente o ad altre circostanze analoghe.

art. 22

Altri redditi.

Testo: in vigore dal 05/07/1983 con effetto dal 01/01/1984

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1. non si applicano nel caso in cui il beneficiario del reddito, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata e il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleggi effettivamente ad esse. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

art. 23

Patrimonio.

Testo: in vigore dal 05/07/1983 con effetto dal 01/01/1984

1. Il patrimonio costituito da beni immobili, definiti al paragrafo 2. dell'art. 6, e' imponibile nello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati.

2. Il patrimonio costituito da beni mobili appartenenti ad una stabile

organizzazione di un'impresa, o da beni mobili appartenenti ad una base fissa utilizzata per l'esercizio di una libera professione, e' imponibile nello Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa.

3. Le navi e gli aeromobili utilizzati nel traffico internazionale, nonche' i beni mobili relativi al loro esercizio sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente e' imponibile soltanto in detto Stato.

art. 24

Disposizioni per evitare la doppia imposizione.

Testo: in vigore dal 05/07/1983 con effetto dal 01/01/1984

1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo.

2. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 3., se un residente della Svezia riceve un reddito o possiede un patrimonio che, in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Svezia dedurra':

a) dall'imposta svedese sui redditi di tale residente un ammontare pari all'imposta sul reddito pagata in Italia;

b) dall'imposta svedese sul patrimonio di tale residente, un ammontare pari all'imposta sul patrimonio pagata in Italia.

Tuttavia la somma dedotta nell'uno o nell'altro caso, non puo' superare la quota dell'imposta svedese sul reddito o sul patrimonio, calcolata prima della deduzione corrispondente, a seconda dei casi ai redditi o al patrimonio imponibile in Italia.

3. I dividendi attribuiti da una societa' che e' residente dell'Italia a una societa' che e' residente della Svezia sono esentati dall'imposta svedese nella misura in cui detti dividendi sarebbero esentati, secondo la legislazione svedese, qualora le due societa' fossero residenti della Svezia. Tale esenzione si applichera' soltanto se gli utili da cui derivano i dividendi sono assoggettati all'imposta italiana sul reddito in vigore alla data della firma della presente Convenzione o ad ogni altra imposta sul reddito ad essa assimilata o che ad essa si sia sostituita, o se una parte rilevante degli utili della societa' che attribuisce i dividendi deriva, direttamente o indirettamente, da un'attivita' diversa da quella di gestione di titoli o di altri analoghi beni, qualora tale attivita' sia esercitata in Italia dalla societa' che attribuisce i dividendi o da una societa' in cui essa partecipa con almeno il 25 per cento del capitale.

4. Se un residente dell'Italia possiede elementi di redditi che sono imponibili in Svezia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'art. 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Svezia, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.

5. Se un residente di uno Stato contraente riceve redditi o possiede un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente, il primo Stato puo' includere nella base imponibile detti reddito o detto patrimonio, ma deve dedurre dall'imposta sul reddito o sul patrimonio un ammontare pari alla quota dell'imposta sul reddito so sul patrimonio attribuibile, a seconda del caso, ai redditi provenienti dall'altro Stato contraente o al patrimonio posseduto in detto Stato contraente.

6. Se un residente di uno Stato contraente riceve utili, di cui al paragrafo

5. dell'art. 13, o riceve pagamenti, di cui al paragrafo 2. dell'art. 18, che sono imponibili nell'altro Stato contraente, questo altro Stato dedurrà dall'imposta sul reddito di detto residente un'ammontare pari all'imposta pagata nel primo Stato contraente su tali utili o pagamenti. Tuttavia, tale deduzione, nell'uno o nell'altro caso, non potrà eccedere la quota dell'imposta sugli utili o sui pagamenti dell'altro Stato contraente, calcolata prima di effettuare la deduzione, attribuibile a seconda dei casi agli utili od ai pagamenti imponibili in detto altro Stato.

7. Se, in virtù della legislazione di uno degli Stati contraenti le imposte cui si applica la presente Convenzione non sono prelevate in tutto o in parte per un periodo limitato di tempo, dette imposte si considerano interamente pagate ai fini dell'applicazione dei paragrafi precedenti del presente articolo.

art. 25

Non discriminazione.

Testo: in vigore dal 05/07/1983 con effetto dal 01/01/1984

1. I nazionali di uno Stato contraente, siano essi residenti o non di uno degli Stati contraenti, non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.

In particolare, i nazionali di uno Stato contraente che sono imponibili nell'altro Stato contraente fruiscono delle esenzioni, degli abbattimenti alla base, delle deduzioni e riduzioni di imposte o tasse concessi in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.

Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le deduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'art. 9, del paragrafo 7. dell'art. 11, o del paragrafo 6. dell'art. 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato. Parimenti, i debiti di una impresa di uno Stato contraente nei confronti dei residenti dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero se fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5. Ai fini del presente articolo il termine "imposizione" designa le imposte di ogni genere o denominazione.

art. 26

Procedura amichevole.

Testo: in vigore dal 05/07/1983 con effetto dal 01/01/1984

1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'Autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il

suo caso ricade nell'ambito dell'applicazione del paragrafo 1. dell'art. 25, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione nella misura che comporta un'imposizione non conforme alla Convenzione.

2. L'Autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'Autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. L'accordo sarà applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti.

3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4. Le Autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle Autorità competenti degli Stati contraenti.

art. 27

Scambio di informazioni.

Testo: in vigore dal 05/07/1983 con effetto dal 01/01/1984

1. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per evitare le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'art. 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone od autorità potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1. non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:

a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

art. 28

Funzionari diplomatici e consolari.

Testo: in vigore dal 05/07/1983 con effetto dal 01/01/1984

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

art. 29

Modalità di applicazione delle riduzioni sulle imposte prelevate alla fonte.

Testo: in vigore dal 05/07/1983 con effetto dal 01/01/1984

1. Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato o dello Stato di cui esso e' residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.

Tuttavia, l'imposta svedese sui dividendi azionari e' prelevata, al momento del pagamento dei dividendi, con le aliquote ridotte previste dall'art. 10 della presente Convenzione. Se, a causa di circostanze particolari, l'imposta svedese sui dividendi e' stata prelevata con l'aliquota prevista dalla legislazione fiscale svedese, l'imposta eccedente e' rimborsata a richiesta dell'interessato. La procedura e le condizioni per beneficiare delle limitazioni delle aliquote previste dall'art. 10 della presente Convenzione, saranno stabilite dalle Autorita' svedesi.

2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente e' residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione delle esenzioni o delle riduzioni previste dalla presente Convenzione.

3. Le Autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'art. 26 della presente Convenzione, le modalita' di applicazione del presente articolo. Esse possono, inoltre, stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle limitazioni di imposta previste dalla presente Convenzione.

art. 30

Entrata in vigore.

Testo: in vigore dal 05/07/1983 con effetto dal 01/01/1984

1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Stoccolma appena possibile.

2. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

a) in Svezia:

I) ai redditi realizzati a decorrere dal 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica; e
II) all'imposta sul patrimonio determinata a decorrere dal secondo anno solare successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica;

b) in Italia:

ai redditi realizzati nei periodi d'imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.

3. La Convenzione del 20 dicembre 1956 tra la Svezia e l'Italia per evitare le doppie imposizioni e per regolare certa altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, cosi' come modificata dall'Accordo aggiuntivo del 7 dicembre 1965, e' abrogata. Le sue disposizioni cesseranno d'avere effetto, relativamente alle imposte alle quali si applica la presente Convenzione, in conformita' al paragrafo 2.

art. 31

Denuncia.

Testo: in vigore dal 05/07/1983 con effetto dal 01/01/1984

La presente Convenzione rimarra' in vigore indefinitamente, ma ciascuno Stato contraente puo' notificarne la cessazione all'altro Stato contraente, per iscritto e per via diplomatica, entro il 30 giugno incluso di ogni anno solare, a decorrere dal quinto anno successivo a quello della sua ratifica. In tal caso la Convenzione cessera' d'essere applicabile:

a) in Svezia:

I) ai redditi realizzati a decorrere dal 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia; e
II) all'imposta sul patrimonio determinata a decorrere dal secondo anno solare successivo a quello della denuncia;

b) in Italia:

ai redditi realizzati nei periodi d'imposta che iniziano a decorrere dal 1

gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia. In fede di che i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatta a Roma il 6 marzo 1980 in due esemplari in lingua italiana, svedese e francese, quest'ultima prevalendo in caso di contestazione.

Protocollo

Protocollo aggiuntivo.

Testo: in vigore dal 05/07/1983 con effetto dal 01/01/1984

All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra l'Italia e la Svezia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti plenipotenziari hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante della Convenzione.

Resta inteso che:

a) per quanto concerne l'art. 2 se una imposta sul patrimonio dovesse in avvenire essere istituita in Italia, la Convenzione si applichera' a detta imposta;

b) nonostante le disposizioni del paragrafo 2. dell'art. 4, quando, secondo le disposizioni del paragrafo 1. dello stesso articolo, una persona fisica e' considerata residente dell'Italia ed anche residente della Svezia in virtu' della disposizione detta "regola dei tre anni", prevista dalla legislazione fiscale svedese, le Autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono, di comune accordo, la questione della sua residenza.

Le disposizioni del primo comma del presente paragrafo si applicano soltanto ai nazionali svedesi e la loro applicazione e' limitata ai primi tre anni a decorrere dal giorno di emigrazione dalla Svezia.

Tali disposizioni si basano sulla normativa del paragrafo 53. della legge svedese sull'imposta comunale sul reddito che e' stata inserita nella legislazione fiscale svedese al fine di evitare le evasioni fiscali;

c) per quanto riguarda l'art. 7, paragrafo 3. per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese connesse con l'attivita' della stabile organizzazione;

d) le disposizioni del paragrafo 5. dell'art. 13 sono state inserite nella Convenzione al fine di evitare le evasioni fiscali. L'applicazione di tali disposizioni presuppone che siano soddisfatte tutte le condizioni contenute nei punti da a) a c) del paragrafo;

e) ai sensi del paragrafo 3. dell'art. 15 la sede della direzione effettiva del gruppo di navigazione aerea "Scandinavian Airlines System" (SAS) si considera situata in Svezia;

f) nel caso in cui un'imposta sul patrimonio dovesse in avvenire essere istituita in Italia, l'imposta svedese sul patrimonio, prelevata in conformita' alle disposizioni della Convenzione, sara' dedotta da detta imposta italiana sul patrimonio alle condizioni prevista nel paragrafo 4. dell'art. 24;

g) le disposizioni del primo comma del paragrafo 2. dell'art. 25 non comportano in uno Stato contraente l'esenzione dei dividendi o di altri pagamenti versati ad una societa' residente dell'altro Stato contraente. Le stesse disposizioni, inoltre, non impediscono ad uno Stato contraente di imporre, secondo la legislazione interna di detto Stato, i redditi realizzati da una stabile organizzazione, che faccia parte di una societa' dell'altro Stato contraente. In quest'ultimo caso, tuttavia, l'imposta non puo' eccedere quella applicabile alle societa' residenti del primo Stato contraente, in relazione ai loro utili non distribuiti;

h) con riferimento al paragrafo 1. dell'art. 26, all'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" si attribuisce il significato secondo cui l'attivazione della procedura amichevole non e' in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata, laddove la controversia concerna un'applicazione non conforme alla Convenzione delle imposte italiane.

Fatto a Roma il 6 marzo 1980 in due esemplari in lingua italiana, svedese e francese, quest'ultima prevalendo in caso di contestazione.